



## IL REQUISITO DELL'IDONEITÀ ALLOGGIATIVA: UNA NUOVA DIFFICOLTÀ NELLA CORSA AD OSTACOLI DEI LAVORATORI STRANIERI

### IL REQUISITO DELL'IDONEITÀ ALLOGGIATIVA NEL TESTO UNICO.

La certificazione dell'idoneità alloggiativa – cioè della *disponibilità di un alloggio che, in relazione al numero degli occupanti, rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica* - era già richiesta ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (D. lgs 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, la c.d. legge "Bossi-Fini") per ottenere il rilascio:

1. del primo permesso di soggiorno per lavoro, previa stipulazione del contratto di soggiorno, a seguito all'ingresso di lavoratori stranieri con la nota procedura dell'autorizzazione all'ingresso (art.5 bis, comma 1 lett.a);
2. del nulla osta al ricongiungimento familiare (art.29, comma 3, lett.a);
3. della carta di soggiorno oltre che per il richiedente anche a favore dei familiari (coniuge e figli minori).

L'idoneità alloggiativa deve essere documentata dall'attestazione dell'Ufficio tecnico comunale o dalla certificazione di idoneità igienico-sanitaria della ASL con l'indicazione del numero delle persone che possono alloggiare nell'abitazione.

Quindi il Testo Unico sull'Immigrazione prevede, ai fini dell'accesso al lavoro, la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e la verifica sulla garanzia di un alloggio idoneo, solo nel momento in cui si autorizza l'ingresso dello straniero - con la nota procedura delle quote nell'ambito del decreto flussi - e si rilascia il primo permesso di soggiorno per lavoro. Testualmente, la legge, anche dopo le modifiche della "Bossi-Fini", non prevede nessuna verifica della disponibilità di un alloggio idoneo per le fasi successive, ovvero per il cambio di datore di lavoro e per il rinnovo del permesso di soggiorno.

**In Trentino le caratteristiche dimensionali degli alloggi sono stabilite dall'art. 40, comma 1 del Testo coordinato delle Disposizioni attuative della L.P. 13 nov. 1992, n.21**

Gli alloggi, a seconda del numero degli utenti, devono essere realizzati di massima con le seguenti dimensioni di superficie utile:

- ◆ per 1 utente fino a 45 metri quadrati
- ◆ per 2 utenti da 45 metri quadrati a 60 metri quadrati
- ◆ per 3 utenti da 60 metri quadrati a 75 metri quadrati
- ◆ per 4 utenti da 75 metri quadrati a 90 metri quadrati
- ◆ per 5 utenti da 90 metri quadrati a 100 metri quadrati
- ◆ Oltre i cinque utenti è consentito un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile per ogni utente.

**Nota:** risulta chiaro l'obiettivo che la norma si pone: garantire agli inquilini di alloggi pubblici abitazioni con dimensioni vivibili, ma non certamente la creazione di nuove difficoltà nel percorso già pesantemente ad ostacoli nell'accesso al lavoro o al ricongiungimento familiare.

### LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il nuovo Regolamento di attuazione (art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 - "*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33, supplemento ordinario n. 17/L del 10 febbraio 2005), invece, impone nuovi obblighi prevedendo che, per lavorare regolarmente:

1. il lavoratore straniero deve obbligatoriamente stipulare il contratto di soggiorno quando:
  - a. entra in Italia con il visto di ingresso per lavoro subordinato, prima di chiedere il rilascio del primo permesso di soggiorno;
  - b. cambia datore di lavoro, anche se ha un permesso di soggiorno ancora valido;
  - c. deve rinnovare il permesso di soggiorno giunto a scadenza; all'interno del contratto di soggiorno (nel modulo predisposto dal Ministero del Lavoro, allegato n. 25) è previsto, per chi

ha già il permesso di soggiorno in corso di validità, il datore di lavoro dichiara, sotto la propria responsabilità, di assicurare che l'alloggio, di fatto disponibile da parte del lavoratore immigrato, sia conforme ai parametri previsti dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;

2. all'interno del contratto di soggiorno (nel modulo predisposto dal Ministero del Lavoro, allegato n. 25) è previsto che, anche per chi ha già il permesso di soggiorno in corso di validità, il datore di lavoro dichiara, sotto la propria responsabilità - e, quindi, consapevole delle sanzioni previste dalla legge per chi dichiara il falso - di assicurare che l'alloggio, disponibile da parte del lavoratore immigrato, sia conforme ai parametri previsti dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Non solo: lo stesso datore di lavoro, nell'ambito di questa dichiarazione, s'impegna a produrre, a richiesta dell'Ufficio Territoriale del Governo, il certificato di idoneità dell'alloggio o la richiesta di rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio, nel caso in cui questo non sia ancora stato rilasciato da parte del competente Ufficio tecnico comunale o da parte dell'ASL.

### **EFFETTI DEVASTANTI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.**

Il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo previsto per stipulare qualunque rapporto di lavoro e per rinnovare il permesso di soggiorno:

- ◆ è particolarmente pesante perché, non solo si chiede allo straniero di dimostrare, naturalmente a sue spese, di avere una casa, ma anche di dimostrare di disporre un'abitazione sufficientemente confortevole in base ai parametri ERP, che, come è noto, non sono rispettati dalla maggioranza degli inquilini italiani, i quali, se sottoposti alla medesima condizione, correrebbero il rischio di non poter lavorare o di non poter convivere con la propria famiglia.
- ◆ determina effetti devastanti, creando una catena di assurde situazioni che producono condizioni di nuova irregolarità: infatti, se non dispone di un alloggio idoneo, il lavoratore straniero non può stipulare il contratto di soggiorno, è privato della possibilità di mantenere il lavoro (se scade il permesso di soggiorno) o di avviare nuovi rapporti di lavoro, perde la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, precipita in una situazione di irregolarità;
- ◆ produce situazioni assurde anche in relazione alla eventualità che nel nucleo familiare del lavoratore straniero nasca un figlio, e, quindi, un nuovo "piccolo" inquilino che aumenta il numero degli occupanti.

Ricordiamo che tutte le disposizioni del Testo unico in materia di "Ricongiungimento familiare" considerano il nucleo familiare, e quindi l'esigenza di un rapporto tra la superficie dell'alloggio e il numero di occupanti previsti, solo con riferimento all'ingresso dall'estero di familiari, senza porre alcun problema rispetto alla situazione dei nuovi nati in Italia.

Ora, con le nuove disposizioni del Regolamento di attuazione, la nascita in Italia di un figlio – con il possibile sfioramento del rapporto numero delle persone-metri quadrati e la perdita del requisito dell'idoneità alloggiativa - rischia di scatenare la catena di effetti perversi e drammatici che abbiamo precedentemente descritto, rendendo precarie e persino irregolari situazioni positive e consolidate di integrazione sociale. Agli effetti sopra descritti, peraltro, si deve aggiungere un'ulteriore, possibile conseguenza negativa, nel caso che lo straniero abiti in un alloggio pubblico. Infatti, l'art. 40, comma 6 del Testo Unico sull'Immigrazione, così come modificato dalla L.189/2002, prevede che gli *stranieri in possesso di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti sul territorio con un permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano regolare attività lavorativa possano accedere, in maniera equiparata agli italiani, agli alloggi edilizia residenziale pubblica* e ad altri servizi di intermediazione socio-abitativa.

L'accrescimento naturale del nucleo familiare, a seguito della nascita di un figlio, può significare, per i cittadini stranieri residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica, rimettere in discussione tutto ciò che di stabile e positivo fino ad allora era stato: a causa dello stretto legame tra disponibilità di un alloggio idoneo, contratto di soggiorno e rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino straniero, infatti, per non perdere il diritto a rimanere regolarmente in Italia può vedersi costretto a rinunciare all'alloggio pubblico, diventato non idoneo.

## ALCUNE CONSIDERAZIONI

- ▶ Le nuove regole sono state introdotte dal Regolamento di attuazione, che dovrebbe limitarsi a fornire norme di attuazione della legge, ovvero a fornire disposizioni operative per attuare principi, norme, diritti e obblighi previsti dalla legge, senza creare nuovi obblighi o divieti. Qui, invece, ci troviamo di fronte non ad una forma di attuazione della legge, ma ad un modo *abusivo* di fare una *legge aggiuntiva*
- ▶ Dubitiamo che le nuove regole siano conformi al principio di parità di trattamento tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e lavoratori italiani (art. 2 del Testo Unico sull'Immigrazione); e ciò perché anche se un italiano vive sotto un ponte può stipulare regolarmente un contratto di lavoro, mentre a uno straniero l'insieme di disposizioni sopra specificate non lo consente. Viene violata, inoltre, una precisa convenzione internazionale (Conv. O.I.L. 1975/143) che vincola la Repubblica italiana, poiché l'articolo 10 della Costituzione obbliga il legislatore italiano, nella materia della condizione giuridica dello straniero, a conformarsi ai *trattati ed accordi* già assunti a livello internazionale.

**Testo Unico sull'immigrazione  
art. 2, comma 3  
Diritti e doveri dello straniero**

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

**Convenzione O.I.L. 143/1975  
art. 10**

Ogni Membro per il quale la convenzione sia in vigore s'impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio.

## COSA SI PUÒ FARE?

- Certo la soluzione radicale per risolvere i problemi provocati da norme ingiuste e discriminatorie è rappresentata dalla loro totale abrogazione, così come dell'intera "Bossi-Fini" (..e non solo). E questo è l'impegno che ci attendiamo nell'immediato futuro da una coalizione politica che volesse realizzare una politica dell'immigrazione autenticamente ispirata ai valori dell'accoglienza, dell'integrazione e della cittadinanza nella parità dei diritti e dei doveri.
- Nel frattempo, per attenuare gli effetti di queste regole, la strada da intraprendere è quella di rivedere i parametri dell'idoneità alloggiativa ai fini del rilascio della carta di soggiorno, del rinnovo dei permessi di soggiorno e del rilascio del nulla osta al ricongiungimenti familiari. In questa direzione si sono mosse la Regione Toscana e la Provincia di Modena.
- Un altro terreno di impegno deve essere decisamente assunto dalle organizzazioni sindacali: infatti, come già si è verificato, può accadere che qualche datore di lavoro licenzi lavoratori stranieri privi di alloggio idoneo per non esporsi al rischio di stipulare, o anche di proseguire, un rapporto di lavoro in condizioni che, dal punto di vista della normativa in vigore, si potrebbero considerare irregolari. In questi casi il licenziamento deve essere impugnato per intentare successivamente una causa davanti al Giudice del Lavoro (previo tentativo obbligatorio di conciliazione presso la competente Servizio Provinciale del Lavoro), chiedendo di annullare il licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro.

**Il 5 aprile abbiamo illustrato la questione all'Assessora M. Dalmaso, proponendo una riduzione dei parametri provinciali dell'idoneità alloggiativa ai soli fini dei requisiti richiesti dalla legislazione sull'immigrazione ai fini del ricongiungimento familiare, della carta di soggiorno e della stipulazione del contratto di soggiorno, quando questo elemento della normativa entrerà in vigore anche in Trentino.**

**Ufficio Lavoratori Immigrati  
CGIL del Trentino**